

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA

(PROV. SALERNO)

Si avvisa che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale **n.16 del 30/07/2020** è stato approvato il nuovo regolamento IMU

-con deliberazione del Consiglio comunale **n.17 del 30/07/2020** sono state approvate le aliquote **IMU per l'ANNO 2020** applicabili a tutte le fattispecie immobiliari imponibili sulla base di disposizioni di legge e regolamentari qui di seguito indicate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10: aliquota pari allo 0,10 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,15 per cento;
- 4) fabbricati classificati in categoria catastale D1 (opifici, impianti eolici e fotovoltaici): aliquota pari all'1,06 per cento;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/1 e D/10: aliquota pari allo 0,91 per cento;
- 6) fabbricati locati con contratto di fitto regolarmente registrato con canone concordato, detenuto dall'affittuario come abitazione principale, per i mesi dell'anno nei quali si è protratta la fattispecie: aliquota pari allo 0,61 per cento;
- 7) fabbricati classificati in categoria catastale C1 (Negozi e botteghe) posseduti dai proprietari esercenti o regolarmente locati: aliquota pari allo 0,61 per cento;
- 8) fabbricati posseduti da cittadini non residenti nel Comune di Castelnuovo di Conza ma residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che gli stessi non risultino locati, che siano l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale e che i cittadini risultino affittuari: aliquota pari allo 0,61 per cento;
- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,91 per cento;
- 10) aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,91 per cento;

Si comunica inoltre che i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;